

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1903

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LEONE RAFFAELE, FORLANI, RAMPA e NATALI

Presentata il 4 dicembre 1964

Norme integrative della legge 22 ottobre 1961, n. 1143,
relative agli impiegati dello Stato delle carriere speciali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che si sottopone all'approvazione del Parlamento, serve ad estendere al personale delle carriere speciali gli stessi benefici di carriera già concessi alle altre carriere — a quella direttiva con legge 19 ottobre 1959, n. 928, a quella di concetto ed esecutiva con legge 22 ottobre 1961, n. 1143.

La legge 22 ottobre 1961, n. 1143, con l'articolo 10, al fine di sanare particolari situazioni di carriera, sull'attuazione del passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, attribui agli impiegati con qualifica di segretario, o equiparato, promossi a tale qualifica per merito comparativo, anteriormente alla entrata in vigore della legge, la medesima anzianità, ai soli fini giuridici, attribuita al vincitore dell'ultimo esame speciale in possesso della minore anzianità utile.

A seguito di tali disposizioni tutte le promozioni conferite prima dell'entrata in vigore della legge 1143 vennero retrodatate, comprese quelle del personale delle carriere speciali, con qualifica corrispondente a quella di segretario. Per effetto della retrodatazione concessa nelle condizioni sopra descritte, ai predetti impiegati della carriera di concetto è stata data la possibilità di conseguire la promozione a primo segretario per merito comparativo anziché per esami, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 1143,

in applicazione delle norme contenute nell'articolo 370 del testo unico 1957, con decorrenza dal secondo anno di applicazione della stessa legge 1143.

Purtroppo, però, da tale beneficio sono restate escluse le carriere speciali, in quanto non avendo il legislatore fatto particolare riferimento alla legge 7 luglio 1959, n. 469, l'articolo 370 trova applicazione solamente per il personale della carriera di concetto.

È da tener conto, che anche il personale della carriera direttiva ha ottenuto il suddetto beneficio. Infatti, in virtù dell'articolo 6 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, venne data ai consiglieri di prima classe, la cui promozione era stata retrodatata, la possibilità di conseguire la promozione alla qualifica di direttore di sezione per merito comparativo, anziché per esame, secondo le norme contenute nell'articolo 368 del testo unico del 1957.

Considerato che il personale delle carriere direttive speciali, che si trovava nelle condizioni suddette, ha beneficiato della retrodatazione, si ritiene che non possa non essere esteso al personale medesimo, il beneficio previsto dall'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 1143, per consentire agli interessati di essere nominati Vice Direttori mediante scrutinio per merito comparativo, anziché per esame, secondo le norme contenute nell'articolo 1 della legge 7 luglio 1959, n. 469.

Per i suesposti motivi, si presenta l'unita proposta di legge con la quale si intende ovviare alla omissione certamente involontaria della legge n. 1143 al fine di estendere agli impiegati della carriera direttiva speciale sopra indicata i benefici che la medesima legge 1143 ha assicurato ai dipendenti delle altre carriere civili dello Stato.

La proposta troverà, sicuramente, facile e giusto consenso, anche in considerazione del fatto che le promozioni da conferire ai sensi dell'articolo unico della legge allegata non comportano maggiori e particolari oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto rientrano tutte nella disponibilità organica di ogni singola Amministrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli impiegati delle carriere speciali, previste dal Titolo V del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, i quali abbiano beneficiato delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, possono conseguire la nomina a vice direttore, a decorrere dal secondo anno di applicazione della citata legge 1143, secondo le norme contenute nell'articolo 1 della legge 7 luglio 1959, n. 469.

La nomina a vice direttore degli impiegati di cui al precedente comma ha effetto dal primo luglio 1962.